

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 159/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2194]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 37ag (decisione 2008/284/CE della Commissione) e 37dh (Decisione 2011/274/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1301**: Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13.»

2. Dopo il punto 37 dm (Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione) è inserito il seguente testo:

«37dn. **32014 R 1301**: Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13.

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

dopo la sezione 7.4.2.11.1. dell'allegato è aggiunto il seguente testo:

7.4.2.12. Particolarità della rete norvegese


7.4.2.12.1. Valutazione della tensione utile media (6.2.4.1.)

Caso P

In alternativa alla valutazione della tensione utile media conformemente alla norma 50388:2012, punto 15.4, è consentito verificare l'efficienza dell'alimentazione anche mediante:

- un confronto con un riferimento in cui la soluzione di alimentazione sia stata utilizzata su percorrenze di un treno simili o più impegnative. Il riferimento deve presentare una maggiore o uguale:
 - distanza dalla barra di distribuzione a tensione controllata (stazione di conversione di frequenza);
 - impedenza del sistema della catenaria;
- una stima approssimativa di $U_{\text{utile media}}$ per casi semplici che risulti in un aumento della capacità aggiuntiva per futura domanda di traffico.»

⁽¹⁾ GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179.



Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1301/2014, rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

